SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1779)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, D'ONOFRIO, PINTO Michele e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1986

Modifica della disciplina dell'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — A norma degli articoli 2 e 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennità premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali che cessano dal servizio è condizionata all'iscrizione degli interessati all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per almeno due anni, nonchè al raggiungimento di tetti minimi di servizio (20 o 25 anni, tranne che non sussista il diritto alla pensione privilegiata).

Orbene tali limitazioni appaiono del tutto irragionevoli, in considerazione della natura giuridica del premio di servizio e delle sue finalità, miranti ad assicurare ai dipendenti un aiuto economico-assistenziale all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego. Sarebbe, pertanto, rispondente ad oggettivi criteri di giustizia una modifica dell'attuale disciplina restrittiva mediante l'attribuzione dell'indennità in questione, quale che sia la causa della cessazione dal servizio e prescindendo dal conseguimento del trattamento pensionistico che, avendo tutt'altra natura, non può fungere da presupposto per la sussistenza del diritto all'indennità. A soddisfare siffatta esigenza è diretto il presente disegno di legge composto di un unico articolo il quale — occorre sottolinearlo — si muove nella stessa linea indicata dal nono comma dell'articolo 28 del disegno di legge governativo n. 1580 (atto Senato) sull'ordinamento della finanza locale, di cui è opportuno anticipare l'entrata in vigore per risolvere alcuni problemi insorti di recente nella materia *de qua*.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai suoi superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati.